

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1835

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CIRINO POMICINO, ANDREOLI, ARMELLIN, BAMBI, CASATI, COLONI, LATTANZIO, LOBIANCO, MANCINI VINCENZO, MELELEO, MENSORIO, NENNA D'ANTONIO, PORTATADINO, QUIETI, RUSSO RAFFAELE, SINESIO, SULLO, VENTRE, VISCARDI, ZARRO, ZOPPI

Presentata il 26 giugno 1984

Istituzione dell'Ente autonomo la Triennale di Napoli

ONOREVOLI COLLEGHI! — Si è ormai da tempo, anche nelle aule parlamentari, abituati a veder rappresentare i problemi della Campania, e di Napoli in particolare, in termini di richieste urgenti limitate quasi sempre al breve periodo ed invocate molto spesso per disinnescare pericolose tensioni sociali. Questa visione incentrata su una politica del contingente, che va dagli insediamenti produttivi delle Partecipazioni statali al sussidio per i disoccupati napoletani, ha finito con l'accreditare, per l'area campana, una interpretazione delle risposte da dare in chiave prevalentemente assistenzialistica con l'obiettivo, spesso non dichiarato, di zittire le « tumultuose plebi » napoletane in maniera tale da non disturbare i processi di sviluppo o di riconversione produttiva delle altre zone del Paese. Questa interpretazione e queste risposte, agevolate anche dalla grande stampa nazionale che cerca sempre il lato folkloristico nella dram-

matica vicenda umana e politica della città di Napoli, vanno decisamente respinte sul piano culturale e sul terreno politico cercando di ritrovare la strada per inserire Napoli e la sua gente in un nuovo processo di sviluppo produttivo capace di riscoprire e di utilizzare per intero anche la vocazione di una popolazione con altissima potenzialità umana e culturale.

Il terremoto del 23 novembre 1980, con il suo tragico bilancio di morti nell'Irpinia e con l'aggravarsi del dissesto urbano nella città di Napoli, ha evidenziato in tutta la loro drammaticità miserie antiche legate, da un lato, alla piaga della emigrazione e, dall'altro, ad un degrado urbano che ha finito per accentuare tutte le condizioni di invivibilità dell'area napoletana.

La grande solidarietà che, su iniziativa del Governo, il Parlamento ha voluto testimoniare alle zone terremotate con l'approvazione della legge n. 219 che ha definito gli interventi a sostegno della ripre-

sa di quelle aree, deve essere l'occasione per abbandonare la politica del contingente e per inserire gli interventi decisi e quelli in via di definizione in un più ampio processo di ripresa produttiva e sociale di tutta l'area campana.

In questo quadro assume un significato non marginale il rilancio dell'attività turistica che rappresenta una direttrice obbligata per tutto il Mezzogiorno, e quindi anche per una regione come quella campana che assomma tutte le contraddizioni che le derivano dalla concomitanza di una congestione urbana, lungo la sua fascia costiera, e di un progressivo indebolimento della struttura produttiva e sociale delle sue aree interne. Ma una politica per il turismo, accanto alle incentivazioni tradizionali ed ai provvedimenti miranti al potenziamento delle infrastrutture, deve, a nostro giudizio, legarsi, in particolare nel Mezzogiorno, ad un rilancio di una politica culturale intesa nel senso di una valorizzazione del nostro patrimonio artistico, ma anche nel senso di una diversa fruizione dei nostri beni ambientali e culturali, il tutto inserito in un quadro di attività promozionale che abbia come obiettivo primario la definizione di una politica di scambi culturali in tutta l'area del Mediterraneo.

Questa linea di intervento può costituire, sul terreno politico, una risposta positiva capace di concorrere, da un lato, al rilancio di una attività turistica attualmente legata esclusivamente ad alcune zone della fascia costiera nella stagione estiva (la città di Napoli, ad esempio, è quasi del tutto tagliata fuori dal flusso turistico anche durante la stagione estiva) e dall'altra a determinare una nuova politica culturale che, tra l'altro, determini una forte valorizzazione dei beni artistici della città di Napoli e della regione campana.

Su quest'ultimo terreno alcune iniziative degli enti locali e degli organi periferici dello Stato hanno testimoniato, come ad esempio la Mostra del Settecento napoletano, la grande potenzialità dell'area napoletana non solo sul terreno più strettamente turistico ma anche e principalmente su quello più squisitamente cultu-

rale. La nostra iniziativa, attraverso la costituzione dell'Ente autonomo la Triennale di Napoli, vuole cogliere questa potenzialità, disciplinarla e sorreggerla, affidandone l'ordinato sviluppo ad un istituto di cultura che abbia tutti gli strumenti giuridici ed economici per raggiungere gli obiettivi prefissati.

La sua costituzione ed il suo sviluppo, peraltro, vanno strettamente collegati alle istituzioni locali le cui responsabilità politiche, trasferite all'interno della Triennale, possono trovare con facilità l'occasione di internazionalizzare con continuità una politica culturale capace di consentire a Napoli ed alla sua regione di assumere un ruolo guida in tutta l'area del Mediterraneo.

L'articolo 1 definisce la natura giuridica dell'Ente e ne stabilisce i compiti, sottolineandone, tra l'altro, proprio il ruolo di riferimento che gli si vuole far assumere nel bacino del Mediterraneo e cogliendo in tal senso una antica vocazione geografica di Napoli mai del tutto sviluppata sul terreno più strettamente produttivo. Infine, si mette l'Ente al servizio di tutte le regioni meridionali per una politica di scambi e di valorizzazione culturale capace di investire tutta l'area del Mezzogiorno.

L'articolo 2 individua le modalità per la concessione in uso alla Triennale degli immobili di proprietà dello Stato e del comune e definisce l'area entro la quale va garantito l'espletamento delle attività dell'Ente.

L'articolo 3 definisce il patrimonio dell'Ente mentre con l'articolo 4 si individuano le fonti finanziarie attraverso cui vengono garantite le sue attività.

Gli articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 11 individuano e disciplinano i compiti e le attività degli organi dell'Ente, affidando tra l'altro al consiglio di amministrazione il compito di redigere il piano triennale delle attività della Triennale, garantendo all'uopo un'ampia consultazione con organismi e associazioni culturali. Si definisce, tra l'altro, la rinnovabilità per una sola volta della carica di consigliere di amministrazione proprio per garantire il massi-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

mo di rinnovamento nella conduzione di un Ente per il quale la burocratizzazione costituisce uno dei peggiori nemici.

L'articolo 10 stabilisce i casi in cui è possibile sciogliere il consiglio di amministrazione affidandone la responsabilità al Presidente del Consiglio dei ministri.

L'articolo 12 definisce le caratteristiche, le funzioni ed i poteri del Segretario generale, unica figura dell'Ente che, proprio per la sua peculiarità, viene assunto per chiamata.

L'articolo 13 prevede, come momento di articolazione interna ai fini della programmazione e della gestione delle diverse attività dell'Ente, la costituzione di gruppi di lavoro posseduto da un responsabile di settore assunto con contratto a termine per un triennio.

Gli articoli 14, 15, 16 e 17 contengono disposizioni per la formazione del bilancio di previsione e per il conto consuntivo oltre che disposizioni per l'anno finanziario, nonché la determinazione del contributo statale, che viene fissato per il primo anno in tremila milioni, e le modalità di erogazione.

L'articolo 18 determina le modalità di nomina, in prima applicazione, del consiglio di amministrazione, indicando in 60 giorni il tempo a disposizione degli Enti locali per la nomina dei propri rappresentanti. Scaduto il termine, scattano i poteri di surroga esercitati dal Ministro per i beni culturali e ambientali e dal Presidente della giunta regionale.

Gli articoli 19 e 20, infine, riguardano le disposizioni di bilancio e l'entrata in vigore della legge.

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È istituito l'Ente autonomo « La Triennale di Napoli ».

L'Ente ha personalità giuridica di diritto pubblico e ha sede in Napoli.

Esso è un istituto di cultura che ha per scopi la documentazione di attività nel campo delle arti, e la promozione di attività permanenti volte a valorizzare il vasto patrimonio artistico e culturale nazionale, con particolare riguardo a quello campano e delle restanti regioni meridionali, attraverso manifestazioni, anche a carattere internazionale, nelle quali è garantita piena libertà di idee e di espressione.

L'Ente ha, altresì, il compito, di intesa con le regioni interessate, di promuovere e sviluppare i rapporti culturali e artistici tra le regioni meridionali e Paesi stranieri ed in particolare con quelli in via di sviluppo e quelli del bacino del Mediterraneo.

ART. 2.

Le attività promosse dalla Triennale, con esclusione di quelle di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 della presente legge, si svolgono a Napoli negli edifici che costituiscono il patrimonio immobiliare dell'ente, o in uffici all'uopo destinati o da destinarsi, di proprietà del comune di Napoli, della regione Campania o dello Stato e da questi ceduti in uso anche temporaneo alla Triennale. Parte delle attività possono essere svolte in luoghi diversi della regione Campania o di altre regioni quando ricorrano condizioni impositive legate alla esistenza di valori locali ambientali e culturali.

Ai fini di cui al primo comma del presente articolo, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Presidente del Consiglio dei ministri, su

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, concede in uso, con proprio decreto, uno o più immobili di proprietà dello Stato esistenti nella città di Napoli al consiglio di amministrazione della Triennale cui compete definire la destinazione d'uso degli immobili nell'ambito della propria attività, salvaguardandone comunque la integrità dei valori artistici e culturali.

Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il comune di Napoli individua la sede provvisoria della Triennale ed entro i successivi 60 giorni concede in uso uno o più immobili di sua proprietà all'Ente autonomo la Triennale per l'espletamento delle proprie attività.

ART. 3.

Il patrimonio dell'Ente è costituito da beni mobili ed immobili provenienti da lasciti, erogazioni di qualsiasi genere e donazioni di Enti pubblici o di privati.

ART. 4.

L'Ente provvede ai suoi compiti attraverso:

a) il contributo ordinario dello Stato stanziato ogni anno nell'ambito della legge finanziaria;

b) il contributo annuale del comune di Napoli, della provincia di Napoli e della regione Campania;

c) i contributi straordinari delle regioni per le attività di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 della presente legge;

d) i proventi di gestione;

e) contributi straordinari dello Stato, della regione Campania, del comune di Napoli e della provincia di Napoli, nonché di altri enti pubblici o privati;

f) eventuali contributi di Stati, Enti e privati stranieri.

ART. 5.

Sono organi dell'Ente il Presidente, il Consiglio di amministrazione, il Collegio sindacale.

ART. 6.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente e ne promuove le attività.

Convoca e presiede il Consiglio direttivo; vigila sull'applicazione dello Statuto; provvede alla preparazione e alla pubblicazione della relazione sull'attività dell'Ente, del bilancio preventivo e del rendiconto ed esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legge e dai regolamenti.

ART. 7.

Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal Presidente ed è composto da:

a) il sindaco di Napoli, o un suo delegato, che assume la carica di vicepresidente;

b) tre membri nominati dal consiglio comunale al di fuori dei propri componenti;

c) il presidente della provincia di Napoli, o un suo delegato;

d) sei membri nominati dal consiglio regionale della Campania;

e) due membri nominati rispettivamente dal Ministro per i beni culturali e ambientali e dal Ministro del turismo e dello spettacolo.

Il Presidente è eletto dal Consiglio nel suo seno nella sua prima riunione, a maggioranza dei voti dei componenti presenti.

La carica dei consiglieri di amministrazione dell'Ente è incompatibile, con esclusione dei componenti di cui alle lettere a) e c), con la carica di consigliere co-

munale, provinciale o regionale ed è rinnovabile una sola volta.

Per la designazione di cui alla lettera *b*) ciascun consigliere comunale vota per non più di due nomi, per quella di cui alla lettera *d*) ciascun consigliere vota per non più di quattro nomi. Sono eletti coloro che riportano il maggior numero di voti.

Qualora, trascorsi 90 giorni dalla scadenza del mandato dei membri di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*), non si sia provveduto alle nuove nomine, queste vengono fatte, entro i 15 giorni successivi, con proprio decreto dal Ministro per i beni culturali e ambientali di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo.

ART. 8.

Il Consiglio di amministrazione è l'organo deliberante dell'Ente. Esso in particolare delibera:

a) il piano triennale delle attività dell'Ente;

b) i programmi ed i regolamenti delle singole manifestazioni in preparazione delle quali promuove un incontro a carattere consultivo con le organizzazioni culturali e sociali interessate ai settori di attività dell'Ente;

c) la nomina e la revoca del segretario generale e dei direttori di cui agli articoli 12 e 13.

Al Consiglio di amministrazione è riservata comunque ogni decisione in ordine agli aspetti finanziari inerenti la realizzazione di tutte le manifestazioni artistiche, in Italia ed all'estero.

Al Consiglio è altresì riservato deliberare:

1) l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, nonché le sue variazioni;

2) la definizione delle quote di bilancio da destinare alle attività permanenti;

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

3) la destinazione dei beni e delle attività patrimoniali nonché gli acquisti, le transazioni ed alienazioni e contratti in genere e l'accettazione di lasciti, donazioni e legati;

4) le azioni da promuovere e da sostenere in giudizio e in generale tutti gli atti economici e giuridici interessanti lo Ente;

5) le indennità spettanti ai componenti il Consiglio d'amministrazione e gli emolumenti da corrispondere ai componenti il collegio dei sindaci, nonché ai componenti le commissioni e le giurie e agli esperti nominati dall'Ente;

6) l'assunzione di tutti i dipendenti nei modi previsti dal regolamento di cui al successivo articolo 9.

Le deliberazioni di cui al n. 5) sono approvate con decreto del Ministro del tesoro entro il termine di 90 giorni, trascorsi i quali le deliberazioni diventano esecutive.

Il Consiglio di amministrazione istituisce al suo interno un comitato esecutivo per il disbrigo degli affari correnti costituito dal presidente, dal vice presidente e da tre consiglieri.

Il segretario generale partecipa con voto consultivo alle riunioni del comitato.

ART. 9.

Il Consiglio di amministrazione determina con l'apposito regolamento:

a) l'ordinamento degli uffici e dei servizi, nonché l'organico del personale;

b) le modalità di assunzione, il trattamento economico di attività e di quiescenza e le attribuzioni del personale.

Le assunzioni devono comunque avvenire per tutte le qualifiche, esclusivamente per pubblico concorso.

Il regolamento è approvato con decreto del Ministro del tesoro entro sei mesi dalla data di invio, trascorsi i quali il regolamento si intende approvato.

ART. 10.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, può procedere allo scioglimento del Consiglio di amministrazione ed alla nomina di un commissario e di un sub-commissario in seguito a gravi irregolarità amministrative, ovvero per decadenza del Consiglio di amministrazione stesso conseguente alle dimissioni della metà dei componenti.

La ricostituzione del Consiglio di amministrazione deve avvenire entro tre mesi con le modalità di cui all'articolo 7.

ART. 11.

Il Collegio sindacale è nominato con decreto del Ministro del tesoro. Il Collegio esercita il controllo sugli atti amministrativi e finanziari dell'Ente ed è composto:

- 1) da 5 membri effettivi designati:
 - a) uno dal Ministro del tesoro con funzioni di presidente;
 - b) uno dal Ministro per i beni culturali e ambientali;
 - c) uno dal Ministro del turismo e dello spettacolo;
 - d) uno dal consiglio comunale di Napoli;
 - e) uno dal consiglio regionale della Campania;
- 2) da due membri supplenti designati:
 - a) uno dal Ministro per i beni culturali e ambientali;
 - b) uno dal Ministro del turismo e dello spettacolo.

Il collegio redige ogni anno entro il 28 febbraio la propria relazione amministrativa e finanziaria che viene presentata dal Consiglio di amministrazione e resa pubblica.

I membri del collegio sindacale durano in carica un triennio e possono essere riconfermati una sola volta.

I membri del collegio possono assistere alle sedute del consiglio di amministrazione.

ART. 12.

Il Segretario generale dell'Ente è un cittadino italiano di particolare competenza nel campo delle arti e di riconosciuta capacità organizzativa.

Il Segretario generale ha la responsabilità della esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del rispetto degli indirizzi programmatici di cui al piano triennale previsto dall'articolo 8 nonché dal coordinamento di tutte le attività dell'Ente; egli è capo del personale e partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione con voto consultivo.

Il Segretario generale è assunto a tempo indeterminato per chiamata e stabilisce la propria residenza a Napoli. Le funzioni di Segretario generale sono incompatibili con l'esercizio attivo delle funzioni di dipendente dello Stato o di qualsiasi Ente pubblico o privato o con altro impiego professionale privato. I dipendenti dello Stato o di Enti pubblici vengono collocati in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico.

ART. 13.

Il Consiglio di amministrazione nel definire il piano triennale di cui alla lettera a) dell'articolo 8 stabilisce anche i grandi settori di attività per quel triennio garantendo comunque una rassegna triennale delle arti figurative con la valorizzazione delle tendenze emergenti e nomina per ciascuno di questi settori un gruppo di lavoro composto da non più di 5 membri e presieduto da un direttore responsabile.

I direttori responsabili di settori sono cittadini italiani o stranieri particolarmente competenti in uno dei settori individuati. Essi sono nominati con un contratto a termine per un periodo di tre anni rinnovabile una sola volta ed assumono la direzione di tutte le attività del settore loro affidato.

ART. 14.

L'anno finanziario della Triennale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

La relativa contabilità distingue le operazioni riguardanti la gestione del bilancio da quelle riguardanti le varie azioni patrimoniali.

ART. 15.

Il bilancio di previsione deve essere deliberato dal Consiglio di amministrazione entro il 1° novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce. Entro il 30 novembre successivo il bilancio corredato dalla relazione del Collegio sindacale deve essere rimesso per conoscenza alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Comune e alla Provincia di Napoli, nonché alla Regione Campania. Entro il 28 febbraio il Presidente del Consiglio di amministrazione presenta il conto consuntivo al Consiglio di amministrazione.

Il conto consuntivo deve essere deliberato dal Consiglio di amministrazione entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce. Detto conto corredato dalla deliberazione del Consiglio di amministrazione e dalla relazione del Collegio sindacale deve essere rimesso al Presidente del Consiglio dei ministri, al Comune e alla Provincia di Napoli, nonché alla Regione Campania.

La Presidenza del Consiglio dei ministri e i predetti Enti possono fare osservazione al Consiglio di amministrazione della Triennale.

ART. 16.

La gestione finanziaria della Triennale è sottoposta al controllo della Corte dei conti.

Alla Corte dei conti il bilancio è trasmesso dal presidente dell'Ente entro 30 giorni dalla sua deliberazione; non è consentita la gestione dei conti fuori bilancio.

ART. 17.

Il contributo annuo dello Stato per il finanziamento dell'Ente autonomo la Triennale di Napoli di cui all'articolo 4 della presente legge è fissato per il primo anno in lire 3 mila milioni. La metà del contributo deve essere corrisposta entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge. Per gli esercizi finanziari successivi la metà del contributo deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'esercizio cui si riferisce e la successiva metà entro il 30 giugno.

ART. 18.

Nella prima applicazione della presente legge il Consiglio di amministrazione di cui all'articolo 7 è nominato ed entra in funzione non oltre due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Qualora gli Enti di cui all'articolo 7 non provvedano entro tale termine a nominare i propri rappresentanti del Consiglio di amministrazione, i poteri sono surrogati dal Ministro per i beni culturali e ambientali per la regione Campania e dal Presidente della giunta regionale della Campania per il comune e la provincia di Napoli.

ART. 19.

All'onere di 3.000 milioni si fa fronte per l'anno finanziario 1984 mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 20.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.